



Grant Thornton

An instinct for growth™



Brexit: incertezza ed esigenze di certezze

Brexit: conseguenze e implicazioni in materia di IVA

Roma, 10 Maggio 2017

Mario Spera


Principal

Bernoni Grant Thornton

RECESSO DALL'UNIONE EUROPEA (art. 50 TUE)

- Facoltà di recesso per gli Stati membri
 - Notifica dell'intenzione al Consiglio europeo
- Negoziati tra UE e Stato uscente
 - Orientamenti del Consiglio
 - Accordo sulle modalità di recesso e sulle future relazioni
- Dall'entrata in vigore dell'accordo cessano di avere vigore i trattati
 - In mancanza di accordo → 2 anni dopo la notifica (29 marzo 2019)
 - Possibilità di proroga del termine
- Lo Stato che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione che lo riguardano
- Possibilità di aderire nuovamente all'Unione (attivazione procedura art. 49 TUE)


ORIENTAMENTI CONSIGLIO EUROPEO



EFFETTI DEL RECESSO

- Il Regno Unito non sarà più tenuto ad uniformarsi
 - alle direttive ed ai regolamenti comunitari
 - Alle sentenze della CGUE
 - Agli accordi stipulati dall'UE con organismi internazionali
- Disapplicazione delle regole concernenti i tributi armonizzati (IVA, Dazi doganali, Accise)
 - Possibilità per UK di stabilire aliquote proprie
- Ripristino delle barriere doganali tra UE e Regno Unito

NUOVI RAPPORTI UK-UE



EFFETTI IVA

- Rapporti B2B
 - Cessioni di beni
 - Prestazioni di servizi
 - Operazioni triangolari
- Rapporti B2C
 - Cessioni di beni
 - Prestazioni di servizi
- Adempimenti soggetto UK
 - Rimborsi IVA
 - Identificazione diretta
 - MOSS

RAPPORTI B2B – CESSIONI DI BENI

- Cessioni di beni inviati da UE in UK
 - Operazioni «esenti» (non imponibili)
 - Non sono più cessioni intracomunitarie
 - No modelli INTRA
 - Diventano cessioni all'esportazione
 - Procedure doganali
- Cessioni di beni inviati da UK in UE
 - Importazioni (pagamento dell'IVA in dogana)
 - No INTRA
- Gestione dei rapporti transitori
 - Merci presenti in UE (o in UK) a titolo non definitivo all'atto della Brexit



RAPPORTI B2B – PRESTAZIONI DI SERVIZI

- Prestazioni di servizi generiche
 - Regole analoghe a quelle attuali
 - Assoggettamento ad IVA nel Paese del committente
 - No modelli INTRA (1 o 2 quater)
 - Nessun obbligo dell'iscrizione al VIES del committente e/o del prestatore
 - Adeguamento degli adempimenti alla nuova realtà

RAPPORTI B2B – TRIANGOLAZIONI

- Non potranno beneficiare delle semplificazioni previste per le triangolari comunitarie
- La partenza o l'arrivo dei beni in UK comporta che nell'operazione «triangolare» si inserisce una esportazione o un'importazione
- Necessità di utilizzare nuovi modelli operativi correlati alla presenza di un soggetto non (più) UE

RAPPORTI B2C

- Cessioni a viaggiatori stranieri (domiciliati o residenti in UK) saranno assoggettate al regime di esenzione (art. 147 della direttiva 2006/112/CE)
- Gli acquisti effettuati in UK da privati UE, che li importano in UE saranno assoggettati all'IVA in dogana, fatte salve le franchigie doganali
- Le prestazioni di servizi, di cui all'art. 59 della direttiva 2006/112/CE rese a privati residenti in UK non saranno soggette ad IVA in UE
- Le cessioni di mezzi di trasporto da o verso UK diverranno oggetto di esportazione o di importazione, indipendentemente dalla natura del bene (nuovo o usato)
- Le vendite a distanza non fruiranno della soglia, salva la futura adozione della normativa che dovrebbe consentire (dal 2012) l'adozione del MOSS anche da parte dei non residenti e con riferimento a talune importazioni.

RIMBORSI IVA

- Impossibilità di applicare il portale europeo previsto per i rimborsi successivamente all'uscita di UK dall'UE
- Eventuale possibilità di concordare l'applicazione dei rimborsi come per i soggetti di Paesi terzi (XIII direttiva), a condizione di reciprocità, attualmente prevista in Italia per i soli soggetti stabiliti in Norvegia, Israele e Svizzera
- In mancanza di una definizione concordata con UK, il rimborso potrebbe avvenire attraverso la dichiarazione IVA effettuata da un rappresentante fiscale in Italia del soggetto UK

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

- Potrebbe venir meno la possibilità di identificazione diretta in Italia, attualmente accordata ai soli soggetti stabiliti in UE
- In tal caso obbligo per i soggetti UK di nominare in Italia un rappresentante fiscale, per esercitare i propri diritti ed adempiere agli obblighi IVA

MINI ONE STOP SHOP (MOSS)

- Per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici (servizi TTE) resi nei confronti di privati non muta il luogo di tassazione quanto la modalità di utilizzo del MOSS
- Dopo la Brexit
 - UK dovrà utilizzare il sistema previsto per i soggetti appartenenti a Paesi terzi
 - Iscrizione al MOSS in uno Stato UE
 - I servizi TTE resi a soggetti privati, residenti in UK, da fornitori stabiliti in Italia non saranno ivi assoggettati ad IVA